

Pubblicato il 15/12/2018

N. 01027/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2018, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano F.M. Mannironi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Pasquale Cannas, in Cagliari, via Ozieri n. 10;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Dante n. 23/25;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

– del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente emanato dalla Questura in data 23 novembre 2017, nonché di tutti gli atti al medesimo anteriori, connessi e conseguenti, ivi compresa la comunicazione 5/12/2017 con la quale è stato notificato il decreto di rigetto e la nota ai sensi dell'art.10 bis Legge n.241/90.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-OMISSIS-, entrato illegittimamente in Italia nel 2008, aveva poi ottenuto la regolarizzazione in base a un contratto come operaio e poi aveva svolto attività di collaboratore domestico, beneficiando, in quegli anni, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

A seguito di licenziamento, a partire dal 2013, egli ha intrapreso l'attività di venditore ambulante, ottenendo il relativo permesso di soggiorno per lavoro autonomo sulla base della presentazione della documentazione attestante l'inizio della nuova attività.

In data 6 maggio 2016 egli ha chiesto il rinnovo di tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, producendo le dichiarazioni dei redditi relative al 2015 e al 2016, attestanti redditi pari a euro 9.069 e 9.610.

La Questura di Nuoro, dopo avergli inviato il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha respinto la richiesta sulla base di tre elementi motivazionali:

l'insufficienza del reddito da lavoro subordinato relativo agli anni 2009, 2011 e 2012, in quanto inferiore alla soglia di partecipazione alla spesa sanitaria, nonché la mancata dichiarazione di redditi relativi agli anni 2010, 2013 e 2014;

l'inattendibilità dei redditi da lavoro autonomo dichiarati in relazione agli anni 2015 e 2016, a causa della "inverosimile rappresentazione dell'esercizio di una imprecisata attività commerciale in presenza di minime "componenti negative" (in primis spese sostenute per l'acquisto della merce destinata alla vendita)", considerata "la spropositata consistenza della percentuale di ricarico applicata, nel 2016 pari al 800 % e nel 2015 pari al 950%, posto che per l'attività esercitata dallo straniero (codice 478904) i soggetti congrui e coerenti operanti in Sardegna hanno dichiarato un ricarico medio del 318%;

le condotte di evasione fiscale asseritamente poste in essere dall'interessato.

Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- chiede l'annullamento di tale decisione, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, sollecitando la reiezione del gravame.

Con ordinanza di questa Sezione 22 marzo 2018, n. 83, l'istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata accolta sotto il profilo del periculum in mora.

È seguito il deposito di memorie con cui parte ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie tesi.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Infondato è il primo motivo di ricorso, con cui si evidenzia il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, trattandosi di un termine di natura ordinatoria, il cui mancato rispetto non incide sulla legittimità dell'atto conclusivo.

2. Il secondo motivo è, in realtà, articolato in molteplici profili di doglianza.

2.1. Prima di tutto il ricorrente denuncia una difformità tra il contenuto del preavviso di rigetto inviatogli ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e la motivazione del conclusivo provvedimento di rigetto, nella parte in cui solo quest'ultima faceva riferimento all'insufficienza dei redditi da lavoro subordinato relativi agli anni dal 2009 al 2014.

La doglianza non può essere condivisa, sia perché il provvedimento impugnato si regge anche su altri (autosufficienti) profili motivazionali (vedi infra), sia perché il rilievo cui fa riferimento il ricorrente può considerarsi concettualmente compreso nell'insufficienza del reddito evidenziata anche nel preavviso di diniego.

2.2. Il ricorrente contesta, poi, il ragionamento presuntivo operato dalla Questura nella parte ha desunto l'inattendibilità del reddito dichiarato in relazione agli anni 2015 e 2016 dalla sproporzione tra spese sostenute per l'acquisto delle merci e ricavi in quanto implicante una percentuale di ricarico (800% nel 2015 e 950% nel 2016) molto superiore a quella (del 318%) ritenuta congrua dai vigenti Studi di settore.

Difatti, secondo il ricorrente, tale ragionamento presuntivo:

configurerebbe una “indebita invasione”, da parte dell’Autorità di P.S., di un campo riservato all’Agenzia delle Entrate;

sarebbe privo di adeguato fondamento probatorio;

si porrebbe in illegittimo contrasto con il proprio affidamento, maturato a seguito del pregresso soggiorno in Italia, durante il quale mai gli erano stati mossi rilievi di questo genere.

Nessuna di tali argomentazioni può essere condivisa.

2.1.1. Cominciando dai poteri accertativi della Questura, l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, prevede testualmente che “Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato”; pertanto, come già più volte evidenziato da questa Sezione (si vedano in particolare le sentenze 19 aprile 2017 nn. 311 e 313), all’Autorità di P.S. è attribuito un potere di verifica del reddito dello straniero interessato a soggiornare in Italia, tanto che l’art. 13 del d.p.r. n. 394/1999 fa testualmente riferimento a una “dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo”, attribuendo così alla stessa dichiarazione un’efficacia temporanea e destinata a venir meno quando possa ragionevolmente pretendersi il deposito di documentazione in grado di comprovare l’effettivo possesso di un reddito sufficiente, che l’Autorità di P.S. potrà autonomamente valutare; del resto, se così non fosse, il requisito reddituale risulterebbe rimesso a un’autocertificazione del diretto interessato, ovviamente incapace di offrire garanzie.

2.2.2. Riguardo al tenore sostanziale del ragionamento presuntivo svolto dalla Questura, esso appare basato su elementi sufficientemente significativi e perciò esente da vizi rilevabili in questa sede.

Non è, infatti, irragionevole considerare inattendibile una dichiarazione reddituale caratterizzata da una rilevante sproporzione tra costi e ricavi dichiarati rispetto ai ricarichi medi di settore, profilo sul quale, peraltro, l’interessato non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione o elemento di prova contraria, avendo soltanto prodotto due fatture, al dichiarato fine di attestare l’avvenuta cessione di merci a soggetti terzi, che però indicano una partita IVA inerente a un’attività di vendita di carni, come tale eterogenea rispetto alla vendita ambulante di bigiotteria e altro dichiarata dal ricorrente.

Né assume rilievo l’assunto del ricorrente relativo al carattere meramente indicativo e non vincolante delle soglie reddituali, da utilizzarsi nell’ambito di un più ampio ed elastico giudizio prognostico sulla capacità reddituale dello straniero richiedente: nel caso di specie, infatti, proprio tale giudizio conduce a conclusioni sfavorevoli all’istante, risultato sprovvisto del tutto di reddito anche per gli anni 2013 e 2014.

2.2.3. Infine non emerge la lesione di alcun affidamento meritevole di tutela, poiché quella di cui si discute è la prima richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente, che in passato aveva svolto attività di lavoro subordinato e (dopo il licenziamento) aveva ottenuto un primo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per definizione, non subordinato al deposito di documentazione relativa all’acquisto delle merci in quanto relativo a un’attività, per l’appunto, appena avviata; quel primo periodo di vigenza del permesso per lavoro autonomo non può, dunque, avere ragionevolmente persuaso il ricorrente a non conservare la documentazione delle spese sostenute per l’acquisto delle merci, il che, per regola generale (salve le eccezioni esaminate da questa stessa Sezione in differenti occasioni), è onere per lo straniero che intenda precostituirsi i mezzi necessari ad avvalorare l’attendibilità del reddito da dichiarare successivamente, in omaggio alle regole generali che sovrintendono al meccanismo probatorio: basti pensare che, ove così non fosse, qualunque soggetto sarebbe sostanzialmente libero “di inventarsi”, di volta in volta, il possesso del reddito necessario (semplicemente indicandolo in dichiarazione) e, in tal modo, di aggirare le soglie reddituali previste dalla normativa vigente.

3. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso -con cui si sostiene che il permesso di soggiorno avrebbe dovuto essere rinnovato (anche) per motivi umanitari- non avendo l'interessato indicato alcuna circostanza tale da giustificare il rinnovo a questo titolo.

4. Discorso analogo vale per la quarta censura, con cui l'interessato assume di giovare dell'aiuto economico di parenti e amici residenti in Italia: è questa, infatti, una circostanza generica, non provata e di per sé irrilevante, non potendo l'Amministrazione attribuire rilievo agli "aiuti" asseritamente percepiti da soggetti non appartenenti al nucleo familiare dell'interessato, come tali inevitabilmente "instabili" e perciò non costituenti veri e propri "mezzi di sussistenza".

5. Infondato è, infine, il quinto motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, giacché lo stesso assume rilievo a fronte dell'esercizio di un potere discrezionale e non nei casi, come quello in esame, in cui alla reiterata e grave insufficienza del reddito necessario la normativa vigente ricollega direttamente il mancato rinnovo del titolo di soggiorno (vedi supra).

Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto, seppure con integrale compensazione delle spese di lite, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonio Plaisant Dante D'Alessio